



COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



Ord. n° 28
del 20.04.10

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 41 del 25.03.10 con la quale si approva, ai sensi dell'art. 7, comma 9° del Codice della Strada, l'istituzione in Pelago centro storico di una Zona a Traffico Limitato individuata dai seguenti limiti perimetrali:

- Via V. Emanuele, dall'intersezione con P.zza della Repubblica verso P.zza Ghiberti;
- Via G. Santandrea a valle dell'intersezione con il nuovo parcheggio dello "Sterro";
- Via de' Renai a monte del parcheggio;
- Via del Ponte Vecchio, tratto a monte del civico n° 20;
- ed inoltre costituita dalle seguenti vie e piazze: P.zza Ghiberti, P.zza Ruggini, P.zza Cavalcanti, Via Roma, Via della Costa, P.zza della Repubblica, Vicolo Tarani, Via Vicinale del Molino.

PRESO ATTO pertanto che si rende necessario adottare i conseguenti atti di regolamentazione conformemente ai criteri approvati con la stessa Delibera G.C. e qui di seguito riportati:

- Istituzione all'interno della ZTL del limite di transito ai veicoli superiori 35 ql. eccetto veicoli di soccorso, servizio ed autorizzati, con orario 0 - 24;
- Istituzione all'interno della ZTL del divieto di transito e della sosta, sosta regolamentata e consentita ai soli residenti ed ai mezzi autorizzati con orario 20,00'-07,00'; ulteriori limitazioni potranno essere successivamente adottate in estensione del divieto in considerazione di eventi o periodi stagionali;
- Istituzione del senso unico nelle seguenti Vie: Via Roma – Via Pontevecchio – Via della Costa;
- Stabilire per il rilascio dei permessi annuali alla sosta e transito un rimborso spese pari ad € 15,00 per spese di procedimento e stampati (istruttoria, stampato di autorizzazione, contrassegno per la sosta, plastificazione contrassegno);

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;

VISTO il D. L.vo n° 267/2000;

ORDINA

- 1) DI ISTITUIRE in Pelago centro storico di una Zona a Traffico Limitato individuata dai seguenti limiti perimetrali:
 - Via V. Emanuele, dall'intersezione con P.zza della Repubblica verso P.zza Ghiberti;
 - Via G. Santandrea a valle dell'intersezione con il nuovo parcheggio dello "Sterro";
 - Via de' Renai a monte del parcheggio;
 - Via del Ponte Vecchio, tratto a monte del civico n° 20;
 - ed inoltre costituita dalle seguenti vie e piazze: P.zza Ghiberti, P.zza Ruggini, P.zza Cavalcanti, Via Roma, Via della Costa, P.zza della Repubblica, Vicolo Tarani, Via Vicinale del Molino.

2) DI ISTITUIRE conseguentemente, all'interno dell'area come sopra delimitata, le seguenti limitazioni:

- DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli superiori a 35 ql. con orario 0 – 24, eccetto veicoli di soccorso, servizi pubblici ed autorizzati;
- DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA con orario 20,00' – 07,00' per tutti i veicoli eccetto quelli di proprietà o a servizio dei residenti all'interno dell'area ed autorizzati mediante l'apposito contrassegno annuale, ed eccetto i veicoli a servizio di diversamente abili, veicoli di soccorso, di forze di polizia, di servizio o diversamente autorizzati;
- ISTITUZIONE di SENSO UNICO nelle seguenti vie:
Via Pontevecchio fino al civico n° 20, con direzione da Via Roma
Via della Costa con direzione da Via Pontevecchio verso Via Santandrea, eccetto scuolabus;
- ISTITUZIONE di Zona Pedonale nel tratto di Via de' Renai compresa fra il parcheggio e Via V. Emanuele, eccetto residenti autorizzati.

L'entrata in funzione della regolamentazione è subordinata alla completa installazione della prescritta segnaletica stradale da parte della Ditta incaricata., nonché al completamento degli atti istruttori di rilascio dei prescritti contrassegni per la sosta.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero dei Lavori Pubblici, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Reg. di Esecuzione al C.D.S._

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

__20.04.10__

Il Responsabile del
Servizio Polizia Municipale
(Istr. P.M. Gori Marco)